

GTM S.p.A.	Procedura per le Segnalazione delle violazioni	PG231 04	Rev. 0	31.01.2025	Pag. 1/9
------------	--	----------	--------	------------	----------

GTM S.p.A.

Procedure Gestionali MOG 231

PROCEDURA GESTIONALE 231 n°: 04/0

TITOLO: Procedura per le Segnalazione delle violazioni (cd. “Whistleblowing”)

REVISIONE n° 0

Data: 31.01.2025

Tipo: Prima emissione

RESPONSABILI:

Approvazione (DG): *Giulia Gimondi*

Indice

- 1.0 Scopo
- 2.0 Campo di applicazione
- 3.0 Riferimenti
- 4.0 Definizioni e abbreviazioni
- 5.0 Principi generali e campo di applicazione
- 6.0 Oggetto della Segnalazione
- 7.0 Contenuti minimi della Segnalazione
- 8.0 Tutele per il Segnalante
- 9.0 Divieto di ritorsione o discriminazione nei confronti del Segnalante
- 10 Tutele per il Segnalate
- 11 Modalità operative
- 12 Conservazione della documentazione e dei dati personali
- 13 Il procedimento sanzionatorio

GTM S.p.A.	Procedura per le Segnalazione delle violazioni	PG231 04	Rev. 0	31.01.2025	Pag. 2/9
------------	--	----------	--------	------------	----------

1. Scopo

Scopo della presente procedura è disciplinare le segnalazioni di comportamenti illegittimi, come meglio definiti al successivo par. 4, e definire adeguati canali di comunicazione per la ricezione, l'analisi ed il trattamento di dette segnalazioni, anche al fine di dare attuazione alle previsioni del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 di GTM S.p.A., come modificate a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2 della Legge n. 179 del 30 novembre 2017, recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*, che ha modificato l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 nonché del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

2. Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica ai responsabili delle Funzioni aziendali e ai loro diretti riporti gerarchici.
Funzioni aziendali:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione (DG)
- Consigliere d'Amministrazione / Direzione Tecnica (DT)
- Responsabile Amministrazione (R.Amm)
- Responsabile Commerciale (RC)
- Responsabile Approvvigionamento (RA)
- Responsabile Registros (R.Reg)

DG avrà cura di prestare la massima attenzione alla diffusione del presente documento a tutti i componenti dell'unità organizzativa e avrà, altresì, cura di effettuare il medesimo adempimento ogni qualvolta sia necessario elaborare una revisione della stessa. La distribuzione del documento potrà avvenire nelle medesime modalità con cui vengono gestiti i documenti del SG QAS.

I destinatari dovranno attenersi al presente protocollo nello svolgimento della propria attività al fine di rendere trascurabile, ove non del tutto inesistente, il rischio che la Società possa essere ritenuta responsabile di eventuali illeciti commessi da o verso propri rappresentanti e/o dipendenti e/o collaboratori.

3. Riferimenti

- Codice Etico

Modello di organizzazione.

4. Definizioni e abbreviazioni

Destinatari: tutti i dipendenti di e tutti i fornitori/appaltatori di GTM S.p.A. nonché a tutti i soggetti diversi dal Segnalante, espressamente richiamati dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (es. i soggetti che stanno svolgendo presso la Società un periodo di prova, ecc.).

Decreto: D.Lgs. n. 231/2001 e sue successive modifiche.

GTM o la Società: G.T.M. S.p.A..

Modello 231: il Modello di organizzazione e controllo adottato da GTM.

OdV: Organismo di Vigilanza e Controllo di GTM, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, la cui istituzione è prevista dal Decreto, al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Codice Etico e del Modello 231.

Segnalante: il soggetto che è testimone di un illecito o di un'irregolarità sul luogo di lavoro e decide di segnalarlo.

Segnalato: il soggetto cui il segnalante attribuisce la commissione del fatto illecito/irregolarità rappresentato nella Segnalazione.

Segnalazione: comunicazione effettuata dal Segnalante, in maniera anonima o non, in forma scritta, inviata alla casella di posta elettronica odv@gtm-spa.com nonché qualsiasi notizia riguardante possibili comportamenti illeciti e violazioni normative, ivi incluse violazioni delle disposizioni della UE che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della GTM, acquisita dal Segnalante nell'ambito del proprio contesto lavorativo e trasmessa dallo stesso alle funzioni deputate alla relativa ricezione.

5. Principi generali e campo di applicazione

GTM tutela coloro che intendono effettuare Segnalazioni fondate (e, quindi, Segnalazioni su fatti o atti specifici e circostanziati) con l'obiettivo di creare una cultura aziendale nella quale i Segnalanti possano denunciare presunte irregolarità o illeciti, senza dover temere conseguenze negative.

La Procedura è pertanto improntata ai seguenti principi generali:

GTM S.p.A.	Procedura per le Segnalazione delle violazioni	PG231 04	Rev. 0	31.01.2025	Pag. 4/9
------------	--	----------	--------	------------	----------

- scoraggiare le persone dal commettere illeciti e irregolarità e promuovere un clima di apertura, trasparenza ed integrità;
- incoraggiare i Destinatari ad operare nel pieno rispetto della legge e delle regole aziendali;
- incoraggiare i Destinatari a segnalare eventuali irregolarità a tutela di GTM;
- proteggere da eventuali conseguenze negative i Segnalanti che, in buona fede, segnalano (con idonee evidenze) le irregolarità, l'eventuale facilitatore (colui che assiste il Segnalante nella Segnalazione), la persona coinvolta e, comunque i soggetti menzionati nella Segnalazione e il contenuto (e della relativa documentazione) della stessa;
- trattare tutte le Segnalazioni effettuate in conformità alla Procedura in modo confidenziale, coerente e riservato;
- garantire la riservatezza di qualsiasi altra informazione o elemento della Segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del Segnalante;
- garantire la tutela del Segnalante in buona fede contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
- garantire la riservatezza del facilitatore e degli altri soggetti richiamati dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
- garantire la riservatezza del Segnalato;
- garantire la riservatezza anche delle persone differenti dal Segnalato ma menzionate nella Segnalazione;
- assicurare che le indagini sulle Segnalazioni vengano svolte in modo completo e tempestivo, con adeguate competenze e nel rispetto dei diritti di tutte le parti coinvolte;

assicurare che siano utilizzate le risorse appropriate per affrontare le irregolarità che si sono verificate o che si potrebbero verificare.

6. Oggetto della Segnalazione

Azioni, fatti, e condotte che possono essere segnalate

La Procedura è intesa a consentire ai Segnalanti l'invio di Segnalazioni relative a:

- condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e provabili (i.e. a titolo esemplificativo e non esaustivo evidenze di commissione di reati presupposto del Decreto);
- violazioni del Modello 231 e/o del Codice Etico della Società di cui i Segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte (i.e. a titolo esemplificativo e non esaustivo violazione di procedure o protocolli);
- violazioni di disposizioni normative nazionali (illeciti civili, illeciti amministrativi, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs n. 231/2001, illeciti penali e illeciti contabili, ecc.) e delle disposizioni della UE che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società. Le violazioni da segnalare possono riguardare sia quelle già commesse, sia quelle non ancora commesse che il Segnalante, ragionevolmente, ritiene possano esserlo sulla base di elementi concreti. Sono oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni;
- ulteriori attività o comportamenti disonesti, fraudolenti, inappropriati, illegali o negligenti da parte di collaboratori, amministratori, incaricati, fornitori o chiunque abbia a che fare con la Società;
- abusi e irregolarità, che possono includere (ma non sono limitati a):
 - diffusione e/o condivisione non autorizzata con terzi di informazioni aziendali riservate (o uso a proprio vantaggio di tali informazioni);
 - comportamenti omissivi che possano arrecare danni, sia di natura patrimoniale che reputazionale, a GTM;
 - mancato rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo;
 - furti e frodi a danno di GTM;
 - negligenza nella gestione delle risorse aziendali;
 - occultamento deliberato di abusi e irregolarità;

GTM S.p.A.	Procedura per le Segnalazione delle violazioni	PG231 04	Rev. 0	31.01.2025	Pag. 6/9
------------	--	----------	--------	------------	----------

- violazioni connesse al trattamento dei dati personali.

Segnalazioni Vietate

Si specifica che comportamenti o azioni ricadenti nell' ambito di aspetti meramente privati, nonché Segnalazioni generiche o che riferiscono fatti non veri o sono fonte di calunnia sono tassativamente vietate.

Non vanno inoltre segnalate eventuali contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

7. Contenuti minimi della Segnalazione

Il Segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi utili in suo possesso atti a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Pertanto, la Segnalazione dovrà contenere:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati (se conosciute);
- le generalità o altri dati che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati, o di svolgere le necessarie verifiche;
- eventuali documenti (da allegare) che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati.

8. Tutele per il Segnalante

GTM garantisce la riservatezza della Segnalazione, dei contenuti della stessa, dell'identità del Segnalante, qualora si tratti di segnalazioni nominative, e del Segnalato, nonché della documentazione allegata all'atto della stessa o successivamente raccolta od elaborata. Pertanto, le suddette informazioni (ivi inclusa l'eventuale documentazione) non possono essere rivelate a persone non direttamente coinvolte nel processo di verifica, di seguito descritto. Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle Segnalazioni sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

La riservatezza del Segnalante può non essere rispettata invece quando:

- vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;

GTM S.p.A.	Procedura per le Segnalazione delle violazioni	PG231 04	Rev. 0	31.01.2025	Pag. 7/9
------------	--	----------	--------	------------	----------

- è stata accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale del Segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave;
- l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria o dall'Autorità Amministrativa.

La violazione della tutela della riservatezza del Segnalante (salve le ipotesi sopra citate) è fonte di responsabilità disciplinare e sarà sanzionata in ossequio al successivo paragrafo 13, fatte salve ulteriori responsabilità previste dalla legge.

La Procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di calunnia o diffamazione ai sensi delle vigenti previsioni di legge, e sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente Procedura.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto della normativa applicabile in tema di privacy.

9. Divieto di ritorsione o discriminazione nei confronti del Segnalante

Nei confronti del Segnalante non è consentita alcuna forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta.

La Società tutela il Segnalante applicando agli autori di eventuali condotte discriminatorie le sanzioni disciplinari previste al successivo paragrafo 13.

10. Tutele per il Segnalato

GTM, in conformità con la normativa vigente, ha adottato le stesse forme di tutela offerte a garanzia della riservatezza del Segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, Segnalato, nelle fasi di accertamento, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.).

11. Modalità operative

Il sistema di Segnalazione delle violazioni

Al fine di assicurare che le Segnalazioni possano essere trasmesse, esaminate e valutate attraverso canali specifici, autonomi e indipendenti, che differiscono dalle ordinarie linee di reporting, la Società mette a disposizione una casella e-mail riservata ed accessibile solo all'OdV (odv@gtm-spa.com).

GTM S.p.A.	Procedura per le Segnalazione delle violazioni	PG231 04	Rev. 0	31.01.2025	Pag. 8/9
------------	--	----------	--------	------------	----------

Inoltre, le Segnalazioni potranno essere effettuate tramite posta ordinaria inviata a “*Organismo di Vigilanza di GTM S.p.A., con sede in Ghisalba (BG) - 24050 - via Dei Campi n. 2*” con la seguente dicitura sull’esterno della busta: “*Comunicazione per l’Organismo di Vigilanza. Informativa strettamente confidenziale*”.

La Segnalazione trasmessa può essere:

- firmata dal Segnalante, oppure
- anonima. Le segnalazioni pervenute in forma anonima saranno in ogni caso trattate alla stregua delle segnalazioni ordinarie.

Resta ferma la possibilità per il Segnalante di segnalare internamente secondo altri canali (telefono, e-mail, richiesta di incontro, etc.) o di procedere ad una Segnalazione tramite il canale esterno gestito dall’ANAC.

Processo in caso di Segnalazione tramite la casella di posta elettronica “OdV”

L’OdV della Società è responsabile della verifica e della gestione delle Segnalazioni inoltrate alla casella di posta elettronica dedicata.

Le Segnalazioni trasmesse dovranno essere trattate in modo confidenziale, coerente e tempestivo assicurando le tutele per Segnalante e Segnalato.

L’OdV qualora dovesse ritenere che vi siano elementi sufficienti ad evidenziare la possibilità di un comportamento illegittimo, ai sensi della Procedura, tali da consentire l’inizio di un’indagine, informerà l’Amministratore Delegato per dare inizio alla relativa indagine.

Nel caso in cui, invece, quanto segnalato non sia ritenuto tale da evidenziare potenziali comportamenti illeciti o irregolari né sufficienti per l’avvio della verifica, la Segnalazione sarà chiusa.

12. Conservazione della documentazione e dei dati personali

Al fine di garantire una corretta gestione, tracciabilità e riservatezza delle Segnalazioni, e dei dati personali contenuti all’interno delle stesse, GTM ha adottato le seguenti regole di cancellazione:

- entro 3 mesi dalla chiusura della Segnalazione saranno cancellati tutti i dati personali contenuti nella stessa elidendo pertanto ogni riferimento ai soggetti coinvolti;
- entro 5 anni dalla chiusura della Segnalazione saranno cancellate le note o le attività di aggiornamento effettuate;

GTM S.p.A.	Procedura per le Segnalazione delle violazioni	PG231 04	Rev. 0	31.01.2025	Pag. 9/9
------------	--	----------	--------	------------	----------

- entro 10 anni dalla chiusura della Segnalazione sarà cancellata la Segnalazione ed i relativi documenti.

13. Il procedimento sanzionatorio

Sulla base delle evidenze acquisite agli atti e delle eventuali raccomandazioni dell'OdV, l'Amministratore Delegato deciderà in merito all'adozione di misure disciplinari e sanzionatorie.

Le misure disciplinari e le relative sanzioni sono individuate in base ai principi di proporzionalità ed effettività, alla idoneità a svolgere una funzione deterrente e realmente sanzionatoria, tenendo conto delle diverse qualifiche dei soggetti cui esse si applicano.

Tali regole integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole del Contratto Collettivo Nazionale del Commercio applicabile in tema di sanzioni disciplinari.

L' applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento civile, penale o amministrativo instauratosi nei confronti del responsabile della violazione, ma al tempo stesso non esclude eventuali altre sanzioni (civili, penali amministrative appunto) previste dalla Legge per il medesimo fatto o comportamento illecito.

